

REGOLAMENTO
AFFIDO FAMILIARE

2000

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29 settembre

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'affido è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione delle norme contenute nella Legge n. 184/86, art. 80, 81, 82.

Il regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento e gli impegni e i diritti dell'Amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune responsabile dell'affido provvede a:

- Formalizzare l'affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un **contratto**.
Nel contratto devono essere indicate la durata dell'affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d'origine, i tempi di verifica, i diritti e i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti.
- Deliberare il **contributo economico** a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente; per un affido a tempo pieno è pari alla pensione minima, fissata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, calcolata annualmente e divisa per 12 mensilità; per affidi non a tempo pieno il contributo verrà rapportato alle singole situazioni.
Inoltre provvede al rimborso delle spese straordinarie quali:
 - visite specialistiche e interventi di cura, rivestenti la caratteristica dell'urgenza o della lunga durata, usufruiti in struttura non convenzionata;
 - spese per cure e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;
 - spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;
 - libri di testo e materiale scolastico non rimborsate dalla scuola;
 - spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico o di integrazione all'intervento degli affidatari.
- Attivare la **copertura assicurativa regionale** per incidenti dei minori affidati e agli affidatari, nonché per danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido.
- Garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine.

ARTICOLO 3 - I DIRITTO DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

Il BAMBINO ha diritto:

- Ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido;
- A mantenere rapporti con la famiglia;
- A mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi sia controindicazione.

La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:

- Ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- Ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- Ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- Ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- Ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute (si veda art. 2).

La FAMIGLIA D'ORIGINE ha diritto:

- Ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- Ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto d'aiuto per superare i problemi;
- Ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- A mantenere i rapporti con il proprio figlio.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E COMPETENZE

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi Sociali Territoriali e del Servizio Affidi intercomunale, che si incontrano periodicamente e sono supportati da una supervisione. I Servizi Territoriali sono quelli che si occupano del bambino e della sua famiglia d'origine, mentre il Servizio Affidi si occupa dell'affido e delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

ARTICOLO 5 - COMPITI DEI SERVIZI TERRITORIALI

I Servizi Territoriali svolgono attraverso l'Assistente Sociale e possibilmente utilizzando un'equipe interdisciplinare le seguenti funzioni:

- Esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi; formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d'aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
- Individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
- Collaborano con il servizio affidi per formulare il progetto d'affido e individuare la famiglia affidataria;
- Seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie e il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia.

ARTICOLO 6 - COMPITI DEL SERVIZIO AFFIDI INTERCOMUNALE

Il Servizio Affidi intercomunale svolge attraverso un'equipe interdisciplinare, composta da Assistente Sociale, Psicologa e Pedagogista, le seguenti funzioni:

- Promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
- Conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- Collabora con gli operatori dei Servizi Territoriali per formulare il progetto d'affido e per individuare la famiglia affidataria più adeguata all'abbinamento;
- Sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica;
- Organizza una banca dati delle famiglie nonché una banca dati dei bisogni dei minori;
- Promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro.

ARTICOLO 7 - IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
- Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- Collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, dove è possibile.

ARTICOLO 8 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia d'origine del minore in affido si impegna a:

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- Collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.

ARTICOLO 9 - CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 settembre 2000, n. 86, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3 ottobre 2000 al 18 ottobre 2000.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento nella seduta dell'11 ottobre 2000, atti n. 376.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 ottobre 2000 al 14 novembre 2000.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 15 novembre 2000.